



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

BANDO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA

CONSULTA DEGLI STUDENTI

DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO

Il Direttore,

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 1032 del 28.05.2019 del M.I.U.R.- A.F.A.M.;

CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura elettorale per la nomina dei rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per il triennio 2020/2023, in quanto tutti i rappresentanti dell'organo accademico sono dimissionari.

DECRETA

Sono indette le elezioni dei rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.

Articolo 1.

(Presentazione delle candidature)

1) Gli studenti che intendono candidarsi quali rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino devono presentare la propria candidatura mediante la compilazione dell'allegata scheda di candidatura debitamente sottoscritta.

2) Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, al Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino presso l'ufficio protocollo, **entro le 12 di lunedì 14 dicembre 2020.**

La candidatura potrà pervenire tramite email all'indirizzo protocollo@albertina.academy o tramite raccomandata postale. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, pena decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via e-mail (protocollo@albertina.academy) improrogabilmente **entro le 12 di lunedì 14 dicembre 2020.**

3) Le candidature ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, vengono pubblicate sul sito internet dell'Accademia – sezione Albo on line (www.albertina.academy/albo-online/generici-albo-online/).



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

Articolo 2.
(Elettorato attivo)

- 1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'a.a. 2020/2021 presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.
- 2) La Segreteria didattica dell'Accademia provvederà **entro martedì 15 dicembre 2020** a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da consegnare alla Commissione elettorale e pubblicare sul sito internet dell'Accademia – sezione albo on line, ove resterà consultabile fino al termine delle operazioni.
- 4) Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate al Direttore fino a due giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Articolo 3.
(Elettorato passivo)

- 1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti:
 - a) regolarmente iscritti all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
 - b) che non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.Non sono eleggibili gli studenti fuori-corso in attesa di dare il solo esame finale di tesi.
Non sono candidabili gli studenti che siano stati già eletti per due mandati consecutivi all'interno della Consulta.
- 2) Il possesso dei requisiti di candidatura di cui al comma 1 è attestato con autocertificazione del candidato.
- 3) La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati all'elettorato passivo sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, dalla Commissione Elettorale, nominata ai sensi del successivo articolo 5.
- 4) Subito dopo le candidature ammesse saranno affisse nell'albo online dell'Accademia, sul sito web, e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 5) I candidati ammessi al voto hanno la possibilità di svolgere la propaganda elettorale.
- 6) La propaganda elettorale potrà svolgersi sino e non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 4.
(Commissione elettorale)

- 1) Il Direttore nomina una Commissione elettorale composta da due studenti ed un amministrativo. In caso di assenza di uno dei componenti della Commissione, il Direttore provvederà alla sostituzione.
- 2) La Commissione elettorale:
 - a) verifica la regolarità delle procedure per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti e la validità delle operazioni di voto;
 - b) predispose tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle suddette procedure;

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.88.90.20 - Fax 011.812.56.88



Ministero dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

c) comunica al Direttore i risultati e i nominativi degli eletti.

3) Le determinazioni della Commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono inappellabili.

4) La Commissione verificherà alle **ore 12 di venerdì 18 dicembre 2020** il corretto funzionamento della piattaforma *VotaFacile*.

Articolo 5.
(Seggio elettorale)

1) La procedura di voto è effettuata tramite procedura informatica a distanza.

2) Ai fini della votazione, a ciascun elettore saranno trasmesse, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, le credenziali per poter procedere al voto tramite procedura informatica online.

3) Il voto digitale tramite internet verrà esercitato attraverso la piattaforma *VotaFacile* in modo da garantire:

- a) l'anonimato dei votanti;
- b) la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
- c) la protezione contro voti doppi.

4) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

5) Le votazioni si svolgono nell'arco di due giornate. Il seggio resterà aperto per le votazioni nei giorni:

21 dicembre 2020 dalle ore 9,00 alle 24,00

22 dicembre 2020 dalle ore 24,00 alle ore 17,00

6) Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento.

Articolo 6.
(Modalità di scrutinio)

1) L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti avviene secondo il seguente criterio:

- a) risultano eletti i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- b) a parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

2) La Commissione, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati immediatamente dopo lo spoglio, tramite avviso del Direttore, da pubblicare entro e non oltre una settimana dallo spoglio all'Albo e sul sito web dell'Accademia Albertina.

3) In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti. A parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

4) Nel caso non vi fossero candidati eletti, la Consulta vigente provvede con delle nomine integrative.



Ministero dell' Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI – TORINO

5) I componenti della Consulta eletti ai sensi del presente decreto restano in carica tre anni. Gli studenti eletti nelle nomine suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica tre anni, come previsto dal loro mandato.

6) Ai fini della validità delle elezioni, il quorum è stabilito al 15% degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.

Articolo 7.

(Norme transitorie e finali)

1) Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.

2) Il presente Bando viene pubblicato sul sito web (www.albertina.academy), nella sezione “Albo on line - Generici”.

Prot. n. 3522

Torino, 30/11/2020

f.to in originale

Il Direttore

Prof. Edoardo Di Mauro